

R.G. n. /22



**TRIBUNALE DI CHIETI**

**SEZIONE CIVILE**

**Verbale di udienza**

Addì 11/03/2023

Il giudice unico dr. Alessandro Chiauzzi;

osservato che la trattazione del presente procedimento è stata svolta mediante contraddittorio scritto o "cartolare", ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

lette le "note di trattazione scritta" depositate dalle parti;

considerato che: il tenore delle contestazioni sulle quali si fonda l'opposizione è tale che non consente un immediato e positivo vaglio di fondatezza in merito alla certezza della pretesa creditoria; piuttosto, esse presuppongono una valutazione del complessivo rapporto contrattuale tra le parti, alla luce delle ulteriori allegazioni e delle acquisizioni istruttorie; ne deriva che, allo stato, il credito non può dirsi dotato del carattere della certezza nella sua interezza e non può essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;

ritenuto che deve essere concesso termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, dal momento che la causa rientra tra quelle per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilità;

**p.q.m.**

- rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;



- dispone che, entro 15 giorni, la parte convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) instauri procedimento di mediazione dinanzi ad organismo competente;
- rinvia la causa per gli' incombenti di comparizione, a seguito della mediazione, all'udienza dell'11 luglio 2023;
- visto l'art. 127 *ter* c.p.c., dispone che la predetta udienza sia sostituita da note scritte, da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.

Chieti, 11/03/2023

*Il Giudice*

*(dott. Alessandro Chiauzzi)*

